



COMUNE DI ALA' DEI SARDI
(Provincia di Olbia - Tempio)

REGOLAMENTO

DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 17 del 21.06.2013

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento comunale disciplina la concessione delle aree e dei loculi per le sepolture private nel cimitero di **Alà dei Sardi**, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sanità ed igiene.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si osserva il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 2
Planimetria del Cimitero

1. La planimetria del cimitero, in cui sono individuate anche le are destinate alle concessioni per sepolture private, viene aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni cinque anni, e comunque ogni qualvolta siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 3
Sepolture private

1. Le sepolture private consistono nella temporanea concessione di:
 - a) Celletta comunale per contenere una cassetta con resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione, per la durata di anni (30) trenta;
 - b) Loculo comunale per sepoltura individuale, per la durata di anni (30) trenta;
 - c) Area di inumazione per sepoltura individuale, per la durata di anni (50) cinquanta;
 - d) Area cimiteriale per costruzione privata a tumulazione o tomba di famiglia, della durata di anni (99) novantanove.
 - e) Tecca cineraria, per la durata di anni trenta (30).
2. Le sepolture private di cui alla lettera b) del comma 1 (loculo per sepoltura individuale) sono concesse dal Sindaco in occasione del decesso delle persone, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo Art. 9 comma 4;
3. Le sepolture private di cui alla lettera c) del comma 1 (Area di inumazione per sepoltura individuale) sono concesse dal Sindaco in occasione del decesso delle persone cui sono destinate.
4. In deroga al precede comma 2, la Giunta Comunale può autorizzare la concessione di sepolture private di cui alle lettere b) e c) del comma 1, anche a persone viventi in presenza di gravi malattie che ne facciano presagire il decesso entro un breve periodo e di comprovate motivazioni di carattere sociale e familiare che facciano prevedere che nessuno si possa occupare della salma dopo il decesso dell'istante.
5. La concessione di area cimiteriale di cui alla lettera d) del comma 1 (area per costruzione privata a tumulazione o tomba di famiglia) è autorizzata con apposita deliberazione della Giunta Comunale; il conseguente atto di concessione deve essere stipulato, a pena di automatica decadenza, entro 3 (tre) mesi dalla data di esecutività della deliberazione autorizzativa.

Art. 4
Pagamento della tariffa di concessione

1. Il pagamento della tariffa di concessione va effettuato in unica soluzione prima della stipula dell'atto di concessione.
2. Può essere autorizzato, in via del tutto eccezionale, su istanza di parte e considerate le circostanze e le motivazioni, le particolari o disagiate condizioni economiche della famiglia del richiedente che portano alla richiesta stessa, la rateizzazione del pagamento della tassa di concessione cimiteriale per un periodo non superiore ad 1 (uno) anno, dando atto che l'estinzione dell'obbligazione al pagamento avverrà con il versamento dell'ultima rata e che in caso di inerzia nel versamento di tre rate, anche non consecutive, comporterà l'estumulazione della salma e l'inumazione in campo comune.

Art. 5

Atto di concessione

1. L'atto di concessione per l'uso del bene appartenente al demanio cimiteriale contiene l'indicazione del tipo e durata della concessione, le generalità del concessionario privato o del legale rappresentante di ente o collettività, i criteri per l'individuazione della salma o delle salme da accogliere, le clausole ed i limiti del diritto d'uso, gli oneri e gli obblighi a carico del concessionario e gli estremi dell'avvenuto pagamento del canone di concessione, secondo le tariffe di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti ed associazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. La concessione non è trasferibile e può essere revocata con deliberazione della Giunta Comunale per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempienza del concessionario.
4. La concessione di sepoltura privata individuale viene dichiarata decaduta quando non sia stata occupata dalla salme della persona per la quale venne concessa o quando la salma stessa dai parenti, eredi o aventi causa venga trasferita in altra sepoltura.
5. La revoca o la decadenza della concessione non danno diritto ad alcun rimborso a qualsivoglia titolo né al concessionario né ai suoi eredi o aventi causa, mentre restano acquisiti gratuitamente al Comune i manufatti realizzati sul sito.
6. L'atto di concessione, deve essere necessariamente redatto nella forma di atto pubblico amministrativo quando ha per oggetto le aree di cui all'art. 3 - comma 1, lettera d), (area per costruzione privata a tumulazione o tomba di famiglia), in regola con le norme sul bollo, deve essere sottoposto a registrazione fiscale con oneri e spese a carico del concessionario.
7. Per quanto concerne le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) b) c) (celletta per contenere una cassetta con resti mortali - Loculo per sepoltura individuale - Area cimiteriale per sepoltura individuale), gli atti di concessione sono redatti per scrittura privata tra l'Ente ed il concessionario, in carta legale, da registrare solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che procede.

Art. 6

Concessionario

1. Il concessionario può essere una persona fisica o un ente o collettività.
2. Nella concessione a persona fisica per la costruzione privata a tumulazione o tomba di famiglia, il diritto alla sepoltura spetta, oltre che al concessionario, ai componenti della sua famiglia intesi ai sensi dell'art. 433 del codice civile; tale diritto può essere ristretto o esteso ad altre persone purché sia espressamente indicato nell'atto di concessione con i criteri individuativi.
3. Nella concessione ad ente o collettività per costruzione privata a tumulazione o tomba di famiglia devono essere indicate le persone cui è riservato il diritto di sepoltura ovvero i criteri individuativi.
4. In ogni caso, il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
5. Una stessa famiglia o ente o collettività non può ottenere più di una concessione per le aree di cui all'art. 3 - comma 1, lettera d) (area per costruzione privata a tumulazione o tomba di famiglia).
6. Sulle sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, nel rispetto del decoro del luogo e delle persone, previa preventiva autorizzazione del Sindaco.
7. Spetta al concessionario, a sua cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura privata relativamente alle parti costruite od installate, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune per motivi di decoro, sicurezza ed igiene.
8. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 7

Istanza di concessione

1. Per ottenere la concessione di sepoltura privata, l'interessato deve presentare al Sindaco apposita istanza in carta bollata con l'indicazione del tipo di concessione richiesta, dichiarando di voler osservare il presente regolamento oltre le norme in materia di sanità ed igiene e quelle del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

Art. 8

Celletta ossaria

1. La concessione trentennale di una celletta comunale di cui al precedente art. 3 - comma 1, lettera a) - viene assentita dal Sindaco, nei limiti delle disponibilità, per contenere una cassetta con resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria o straordinaria e non dovrà avere dimensioni inferiori a cm. 0,70 di lungh. X 0,30 di largh. X 0,30 di alt.
2. Sulla cassetta deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 9

Loculo

1. I loculi per sepoltura individuale sono concessi, secondo le disponibilità, a persone residenti nel Comune, ed a persone residenti fuori Comune, purché nati nel Comune.
2. Il diritto di sepoltura spetta, oltre che al concessionario, ai componenti della sua famiglia intesi ai sensi dell'art. 433 del codice civile; tale diritto può essere ristretto o esteso ad altre persone purché sia espressamente indicato nell'atto di concessione con i criteri individuativi, tale diritto è esteso ai defunti già seppelliti in altro loco.
3. I loculi comunali sono ripartiti in due categorie:
 - a) di prospetto laterale le cui dimensioni visibili esterne, parte dove dovrà essere apposta la lapide, sono di m. 2,25 x 0,75 di largh. X 0,70 di alt.;
 - b) di prospetto principale le cui dimensioni visibili esterne, parte dove dovrà essere apposta la lapide, sono di c. 0,75 x 0,70.
4. I loculi comunali di cui al precedente comma 3 possono essere concessi dal Sindaco in qualsiasi momento alla persona che ne faccia richiesta, ove ve ne sia la disponibilità.
5. La restante parte vengono concessi in occasione del decesso delle persone cui sono destinate, il Sindaco può autorizzarne la concessione anche a persone viventi solo in presenza di gravi malattie che ne facciano presagire il decesso entro un breve periodo o di comprovate motivazioni di carattere sociale e familiare che facciano prevedere che nessuno si possa occupare della salma dopo il decesso dell'istante.
6. I loculi comunali vengono concessi per un periodo di 30 (trenta) anni decorrenti dalla data di concessione accertata mediante la scrittura privata di cui al precedente art. 4 - comma 6.
7. La concessione del loculo è rilasciata per contenere una salma racchiusa in doppia cassa, l'una in legno e l'altra in metallo, secondo quanto disposto dal regolamento di polizia mortuaria.
8. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome data di nascita e morte del defunto.

Art. 10

Tecca cineraria

La concessione trentennale di cui al precedente art. 3 - comma 1 lettera e, viene assentita dal Sindaco, nei limiti della disponibilità, per contenere una cassetta con le ceneri funerarie.

La tecca dovrà avere dimensioni minime pari a m 0,30 di base, 0.30 di altezza 3 0.50 di profondità, e sulla cassetta dovrà essere apposta apposita targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 11

Criterio di assegnazione

1. L'assegnazione delle cellette per contenere una cassetta con i resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione (art. 3 - comma 1 - lettera a) -) e dei loculi per sepoltura individuale (art. 3 - comma 1 - lettera b) -) sarà fatta rispettando, al momento della concessione, la numerazione progressiva.
2. Per la concessione dei loculi prima del decesso di cui all'Art. 9 comma 4, verranno riservati i posti una volta che gli stessi siano stati realizzati.

Art. 12

Sepoltura privata ad inumazione

1. Le aree di inumazione per sepolture individuali sono concesse, secondo le disponibilità, a persone residenti nel Comune o a persone residenti fuori dal Comune, purché nati nel Comune.
2. Il diritto di sepoltura spetta, oltre che al concessionario, ai componenti della sua famiglia intesi ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile; tale diritto può essere ristretto o esteso ad altre persone purché sia espressamente indicato nell'atto di concessione con i criteri individuativi.
3. Le aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione sono individuate in numero di 5 (cinque) per come evidenziate nella planimetria allegata ed hanno le dimensioni di cm. 250 x cm. 100, su tali aree può essere autorizzata l'installazione di una lapide in marmo e la delimitazione secondo la tipologia dettata dal Comune.
4. La concessione cinquantennale di un'area per sepoltura privata individuale ad inumazione, di cui al precedente art. 3 - comma 1., lettera c) - viene assentita dal Sindaco, nei limiti delle disponibilità, per contenere una salma racchiusa in cassa di legno; non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
5. Qualora si tratti di salma proveniente da altro comune per la quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, la inumazione deve essere subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, nel rispetto delle norme di sanità ed igiene.
6. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 13

Trasferimento di resti mortali

1. Il trasferimento da parte dei parenti, eredi o aventi causa dei resti mortali per cui sono state assentite le concessioni di cui ai precedenti articoli 8 - e 11 fa cessare immediatamente il diritto d'uso della concessione, che ritorna nella disponibilità del Comune senza alcun rimborso a qualsiasi titolo, nemmeno per il rimborso di spese, per il concessionario, gli eredi o aventi causa.

Art. 14

Tomba di famiglia

1. La concessione novantanovenale di un'area cimiteriale, di cui al precedente art. 3 - comma 1, lettera d) - viene assentita dalla Giunta Comunale, nei limiti delle disponibilità, per la realizzazione di una costruzione privata a tumulazione o tomba di famiglia capace di contenere, in loculi sovrapposti, fino a dieci salme più otto cellette ossarie.
2. Il progetto della costruzione deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'A.S.L.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

5. Dalla data dell'atto di concessione, i lavori di edificazione devono essere ultimati entro due anni, pena la decadenza della stessa concessione; previa motivata istanza del concessionario, il Sindaco può prorogare di un anno il predetto termine.
6. La decadenza per il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione è automatica, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso di somme a qualsiasi titolo, e nemmeno per il rimborso di spese, rimanendo acquisite gratuitamente dal Comune le eventuali opere incompiute.
7. L'impresa incaricata della costruzione può accedere nel cimitero negli orari stabiliti, presentando al custode l'autorizzazione del Sindaco ed osservando tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia.
8. La stessa impresa è tenuta a rispettare il decoro del cimitero evitando canti, schiamazzi e attività rumorose e l'uso di radio ad alto volume; essa deve evitare di ingombrare i viali con i materiali da costruzione e di ostacolare l'accesso delle persone alle tombe adiacenti a quella in costruzione, e deve curare altresì che non vengano in alcun modo danneggiate piante e fiori esistenti.
9. Al termine della costruzione, l'impresa deve lasciare perfettamente pulite ed in ordine le parti comuni del cimitero ed i viali adiacenti alla tomba costruita, ripulendo accuratamente eventuali parti imbrattate.
10. Dopo il completamento dei lavori, eseguito il collaudo a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, la tomba di famiglia può essere utilizzata.

Art. 15

Voltura concessione

1. Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi individuati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, devono darne notizia al Sindaco entro 3 (tre) mesi, con la contestuale richiesta di voltura dell'intestazione della concessione in loro favore e la designazione del loro rappresentante nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco, con proprio provvedimento effettua la variazione nei confronti degli aventi diritto, che assumono a tutti gli effetti la qualità di concessionario.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che sia stata effettuata la richiesta di aggiornamento, il Sindaco provvederà a dichiarare decaduta la concessione.

Art. 16

Diritto d'uso sulle sepolture private

1. L'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario o ai suoi eredi o aventi causa.
2. Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il richiedente è tenuto a dimostrare il proprio diritto con l'esibizione dell'atto di concessione o, in mancanza, con altro idoneo mezzo di prova.
3. Eventuali controversie fra più aventi diritto sono risolte innanzi all'autorità giudiziaria competente, con esclusione di ogni responsabilità del Comune circa i rapporti fra le parti interessate.

Art. 17

Proroga, decadenza e revoca della concessione

1. La concessione, alla scadenza, può essere rinnovata per uguale periodo e con le stesse modalità, previo il pagamento dell'intero canone di concessione secondo la tariffa vigente all'epoca del contratto.
2. Alla naturale scadenza, di qualsiasi tipo di concessione, il Sindaco darà avviso al concessionario agli aventi diritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando i termini, le modalità del rinnovo e l'importo da versare per il rinnovo stesso; in caso di irreperibilità del concessionario e degli aventi diritto, l'avviso sarà fatto a mezzo pubbliche affissioni.
3. Trascorso il termine assegnato per il rinnovo, il Sindaco, dopo l'adozione di apposito atto deliberativo adottato dalla Giunta Comunale, dichiara decaduta la concessione, e provvede

all'acquisizione del bene dandone comunicazione alle parti interessate, in caso di irreperibilità, mediante affissione all'albo pretorio dell'avviso stesso.

4. Rientra nel potere discrezionale del Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dichiarare in qualsiasi momento la revoca o la decadenza della concessione della sepoltura privata per gravi motivi o per violazione di legge o di regolamento.
5. La concessione revocata o decaduta può essere assegnata a terzi subito dopo la liberazione dai resti mortali e l'avvenuto ripristino.

Art. 18

Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare, prima della scadenza, alla concessione della sepoltura privata, senza alcun diritto a rimborsi a qualsiasi titolo da parte del Comune, nemmeno per il rimborso di spese comunque sostenute o anticipate.

Art. 19

Tariffe

1. Si applicano, per le concessioni cimiteriali, le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 164 del 9 dicembre 2004, che dovranno essere adeguate con apposita deliberazione della Giunta stessa in base ai costi sostenuti per la realizzazione dei nuovi loculi.

Art. 20

Estensione ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento trova applicazione anche alla parte dell'antico Cimitero, limitatamente alle aree concesse per tumulazioni di famiglia ed alle tombe di famiglia di cui al precedente art. 13.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio comunale dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.